CHIESA DI PADOVA
UFFICIO AMMINISTRATIVO

CANONE RAI 2023

Ricordando che vi sono due diverse tipologie di canone e che, ancora dal 2016 ma con riferimento al solo canone TV ordinario, sono state variate le norme che lo regolano, si evidenzia quanto segue:

1) **Canone TV ordinario, che riguarda la detenzione in ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (art. 1 e 2 R.D.L. 21/02/1938 e succ. mod.).**

   L'importo del canone TV ordinario per l'anno 2023 è di 90,00 euro (art. 1, co. 40 della L. 232/2016) e il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

   Se non esiste un "contratto elettrico di tipo domestico residenziale (ad es. Sacerdote proprietario di apparecchio TV e titolare di abbonamento ma che vive in ambienti parrocchiali in cui la bolletta elettrica è intestata alla Parrocchia) il canone deve essere pagato con il mod. F24 entro il 31/01/2023 in unica soluzione per un totale di 90,00 euro oppure in due rate semestrali entro il 31/01/2023 e il 31/07/2023 (45,94 + 45,94) per un totale di 91,88 euro oppure in quattro rate trimestrali entro 31/01/2023, 30/04/2023, 31/07/2023 e 31/10/2023 (23,93 + 23,93 + 23,93 + 23,93) per un totale di 95,72.

   Nell'F24 unitamente all'indicazione dell'anno di riferimento (2023) occorre indicare i codici tributo:

   - codice TVRI in caso di rinnovo abbonamento;
   - codice TVNA in caso di nuovo abbonamento.

   Infine si ricorda, sempre e solo relativamente al Canone TV ordinario:

   - che sono esenti dal versamento del canone coloro che non detengono un televisore;
   - che sono esenti dal versamento del canone coloro che hanno più di 75 anni con un reddito non superiore a 8.000,00 euro.

   Atteso, però, che il canone RAI va pagato da chiunque sia titolare di una utenza elettrica occorre comunque che chi si identifica nelle due posizioni anzidette provveda ad inviare, con le modalità previste e con la modulistica indicata consultando il sito della RAI, una comunicazione che attesta la condizione che dà diritto all'esenzione del versamento del tributo.

2) **Canone TV Speciale, che riguarda la detenzione fuori dell'ambito familiare di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive.**

   Per tale tipologia di abbonamento non vi è stata nessuna variazione nelle norme che lo regolano.

   Il canone va versato nella consueta modalità del bollettino postale che la RAI invia alle Parrocchie prima della scadenza.

Ufficio amministrativo
Curia vescovile, via Dietro Duomo 15 - 35139 Padova
Tel 049 8226102 fax 049 8226150

Il canone speciale deve essere pagato annualmente oppure semestralmente oppure trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato.

Qualora non si detengano più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive occorre inviare alla sede regionale RAI comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell'apparecchio.

Gli importi del canone speciale per Radio e TV diversi a seconda del soggetto e del servizio a cui si riferiscono come pure le altre informazioni si ritrovano presso il sito della RAI.

Per le scuole paritarie è prevista l'esenzione del canone, se gli apparecchi TV sono utilizzati per fini esclusivamente didattici, mediante richiesta da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza.

L'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Consulenze sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Ufficio amministrativo
Curia vescovile, via Dietro Duomo 15 - 35139 Padova
Tel 049 8226102 fax 049 8226150